



COMUNE DI PIOMBINO

PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d'Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria del **ventinove dicembre duemilaventi**

N: 141

Oggetto: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** e questo di **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **08:45** nel Palazzo Civico di Piombino, a seguito di convocazione ai sensi dell'art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1^a convocazione il Consiglio Comunale della Città di Piombino.

Presiede l'adunanza il **Sig. Massimo Giannellini** con la partecipazione del **Dr. Gianpaolo Brancati Segretario Generale** incaricato della redazione del presente verbale.

All'appello nominale risultano presenti i Signori:

Consigliere	Presente	Assente
Ferrari Francesco (Sindaco)	X	-
Adami Alessandro	X	-
Anselmi Davide	X	-
Atzeni Mario	X	-
Baldi Eleonora	X	-
Bardi Laura	X	-
Bartolini Monica	X	-
Bianchi Paolo	X	-
Bozzola Michele	X	-
Callaioli Fabrizio	-	X
Ceccarelli Vittorio	X	-
Coppola Luigi	X	-
Cosimi Mariaelena	X	-

Consigliere	Presente	Assente
Di Falco Rosalia	X	-
Franceschini Mauro	X	-
Geri Bruna	X	-
Giannellini Massimo	X	-
Giannoni Bernardo	X	-
Orlandini Emanuele	X	-
Pasquinelli Daniele	X	-
Pellegrini Marco	X	-
Tempestini Anna	X	-
Tomi Cristina	X	-
Trotta Angelo	X	-
Viti Marco	X	-

Presenti 24 su 25 componenti assegnati al Comune e 25 in carica.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Gli scrutatori designati sono i Signori:

1° Luigi Coppola

2° Eleonora Baldi

3° Daniele Pasquinelli

La seduta si è svolta in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 e del decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 24.03.2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 secondo cui *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

VISTO l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione dei servizi pubblici, ridenominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche *l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale*;

VISTO il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (“MTR”) approvato con la delibera N. 443 del 31.10.2019 dell'Autorità di regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO che con l'entrata in vigore dell'MTR ARERA l'“autorità competente” all'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 683 dell'art.1 della L. 147/2013, è stata identificata nell'Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall'“Ente territorialmente competente”;

VISTO che il Comune di Piombino si è avvalso dell'opzione di cui all'art. 107 comma 5 del DL 18/2020 che prevede:

“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”;

CONSIDERATO che il disposto di cui all'articolo 107 comma 5 del D.L18/2020 circa la *“determinazione ed approvazione del piano economico finanziario”* non sembra essere ben coordinato con le disposizioni approvate dall'Autorità nazionale ARERA con la delibera N. 443 del 31.10.2019. Questo Ente ritiene che la citata disposizione legislativa sopravvenuta debba operare con effetto abrogativo delle precedenti disposizioni emanate da ARERA.

Cionondimeno, sembra necessità di forza maggiore adeguarsi al percorso individuato dall'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud. Infatti, la possibile divergenza interpretativa secondo l'autorevole interpretazione dell'Autorità d'Ambito viene composta secondo l'impostazione complessiva della presente deliberazione, che quindi a tale interpretazione si conforma: in particolare, secondo l'interpretazione di ATO Toscana Sud, ai sensi della richiamata Delibera ARERA N. 443/2019, l'Ente territorialmente competente (ETC) deve provvedere:

- all'acquisizione delle parti del Piano economico-finanziario predisposte dai singoli Gestori, comprese le amministrazioni comunali per i dati di loro diretta competenza;
- alla Validazione, direttamente o per il tramite di un terzo indipendente, dai dati trasmessi dai singoli gestori, ai fini della verifica della loro ammissibilità al riconoscimento tariffario;
- all'aggregazione in unico PEF delle parti del PEF dei singoli gestori;
- all'assunzione delle altre decisioni di sua competenza, tra cui i criteri di ripartizione tra i singoli Comuni dei costi di livello sovracomunale;
- alla determinazione, ad esito delle attività sopra richiamate, del Piano economico-finanziario di ciascun Comune compreso nel territorio di sua competenza, che assume efficacia ai fini di approvazione della TARI;
- alla trasmissione del Piano economico finanziario ad ARERA per la sua finale approvazione, salvo eventuali modifiche da parte dell'Autorità nazionale che peraltro rilevarebbero solo per la TARI degli anni successivi.

ACCLARATO che nell'ambito Toscana Sud le funzioni dell'Ente territorialmente competente nel procedimento di approvazione del PEF, attribuite dalla delibera ARERA N. 433/19, sono di competenza dell'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della delibera dell'Assemblea N. 9/2020 secondo cui *“L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali.”*;

DATO ATTO pertanto che, a seguito dell'introduzione del Nuovo Metodo Tariffario ARERA, spetta all'Autorità d'Ambito assumere le “pertinenti determinazioni” in ordine al Piano Economico-finanziario ed ai Corrispettivi del servizio, che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione dell'importo complessivo del costo del servizio da finanziare con la TARI, salvi gli effetti delle eventuali successive modifiche conseguenti al procedimento di approvazione da parte di ARERA;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1.4 della Delibera ARERA N. 57/2020, in presenza di una pluralità di Gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità;

PRESO ATTO che l'Autorità d'Ambito in quanto Ente territorialmente competente ha identificato i seguenti Gestori dei singoli servizi del ciclo integrato presso l'Ambito ATO Toscana Sud:

- 1.a *per le attività di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati, di spazzamento e di lavaggio, di trattamento e recupero delle frazioni differenziate secche, nonché di alcune attività accessorie (ad es. avvio a recupero del CSS, gestione discariche post-mortem, etc.): nel Gestore SEI Toscana Srl, affidatario della concessione ATO Toscana Sud;*
- 1.b *per le attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti organici: nell'Autorità d'Ambito medesima, per questa prima fase transitoria fino all'adozione del provvedimento di ARERA sulle tariffe degli impianti, ed avvalendosi dei Terzi Gestori Impianti quali "meri prestatori d'opera";*
- 1.c *per le attività gestite direttamente dai Comuni (ad es. accertamento e riscossione tributo, spazzamento, servizi opzionali compresi quelli commissionati a SEI Toscana): nelle singole amministrazioni comunali;*

VISTO che l'art. 6 della delibera 443/2020 dispone che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente corredandolo dalle informazioni e dagli atti necessari alla sua "Validazione" che *"consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore"*;

PRESO ATTO che l'Autorità d'Ambito ha affidato la procedura di Validazione della parte trasmessa dal gestore SEI Toscana ("PEF Grezzo d'Ambito SEI" 2018 e 2020) ad un soggetto terzo qualificato ed indipendente ("Validatore"), selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica;

PRESO ATTO che con Nota prot. 24151 del 09.10.2020 SEI Toscana ha trasmesso ad ATO Toscana Sud il "PEF Grezzo" d'Ambito per gli esercizi 2018 e 2020, redatto in applicazione dell'MTR ARERA, sul quale si sono sviluppate le dettagliate verifiche di coerenza e congruità condotte dal Validatore, che ha anche valutato puntualmente i rilievi espressi su alcune poste del PEF Grezzo da parte dell'Autorità d'Ambito in un procedimento partecipato con il Gestore;

VISTA la delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 30 del 18.12.2020 con la quale si è preso atto della Relazione di Validazione sul PEF ARERA per la parte SEI Toscana, trasmessa in data 27.11.2020 dal Terzo Validatore, UTILITEAM e AGKNSERCA, relativa sia all'esercizio 2018 ai fini del Conguaglio, sia all'esercizio 2020, nonché delle seguenti risultanze rispetto ai valori del PEF Grezzo trasmesso da SEI Toscana:

- per l'esercizio 2018 le poste giudicate non ammissibili dal Validatore ammontano a € 2.545.793,2 portando l'importo totale ammesso a riconoscimento tariffario, ante detrazioni per Proventi da recuperi, al valore di € 122.172.874,59, superiore per € 6.514.302 (+5,63%) a quello calcolato secondo il Contratto di Servizio;

- per l'esercizio 2020 le poste giudicate non ammissibili dal Validatore ammontano a € 549.591,86 portando l'importo totale ammesso a riconoscimento tariffario ante detrazioni per Proventi da recuperi al valore di € 125.849.200,12, superiore per € 6.088.985 (+5,08%) a quello calcolato secondo il Contratto di Servizio.

RILEVATO che nelle premesse della suddetta Relazione di Validazione sono esposti il perimetro ed il significato dell'esame di validazione svolto, come testualmente riportato di seguito:

“Il nostro esame si è esteso ai dati ed alle informazioni di origine contabile forniti dal Gestore relativamente agli esercizi 2017 e 2018 (di seguito: PEF Grezzo) in quanto il “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021” (di seguito: MTR):

- *all'art. 6 prevede che il PEF Grezzo dell'esercizio 2020 sia determinato sulla base dei costi effettivi rilevati nell'anno 2018 come risultanti dalle relative fonti contabili obbligatorie;*
- *al successivo art. 15 prevede che il PEF Grezzo dell'esercizio 2020 comprenda anche la componente a conguaglio relativa all'esercizio 2018, stabilendo che sia determinata a partire dai costi effettivi relativi all'esercizio 2017, a loro volta rilevabili dalle corrispondenti fonti contabili obbligatorie.*

La responsabilità della predisposizione del PEF Grezzo, nonché dei criteri e degli elementi posti alla base della sua formulazione, compete agli amministratori di SEI Toscana S.r.l.

È nostra la responsabilità di verificare la completezza dei dati forniti del Gestore rispetto al suo bilancio ed alle altre scritture contabili rilevanti ai fini del MTR, nonché la loro coerenza e congruità rispetto ai criteri di ammissibilità dei costi stabiliti dal MTR, relativamente agli esercizi 2017 e 2018”;

RILEVATO dunque che i costi inseriti nel PEF grezzo scaturiscono dai costi effettivi del Gestore rilevati nell'anno 2018 come risultanti dalle fonti contabili obbligatorie, verificati poi dal Validatore in termini di completezza rispetto al bilancio ed alle altre scritture contabili del Gestore nonché secondo la loro coerenza e congruità rispetto ai criteri di ammissibilità dei costi stabiliti dal MTR: ciò appare un meccanismo in deroga al contratto di servizio vigente ed ai costi offerti dal Gestore in sede di gara;

TENUTO CONTO che in data 16 ottobre 2020 un Comune appartenente all'ATO Toscana Sud ha inviato formali quesiti ad ARERA in cui si chiede espressamente:

- *Se, in base al disposto dell'art. 6.2 dell'allegato A, per costi efficienti si devono necessariamente e obbligatoriamente considerare tutti i costi effettivamente sostenuti dal gestore o se invece quei costi rappresentano solo una base di riferimento che l'Ente di Governo deve considerare per esprimere il giudizio di efficienza in sede di validazione dei dati.*
- *Se, pur in presenza di costi ritenuti efficienti dall'ente di governo, una situazione di mancanza di equilibrio sul piano economico finanziario evidenziata dal gestore, imponga l'obbligo della revisione al rialzo dei corrispettivi di servizio previsti nel Contratto di gestione sottoscritto all'esito di una Gara.*

RITENUTO che i sopra riportati quesiti posti ad ARERA costituiscano un obiettivo e rilevante dubbio sull'effettivo perseguimento dell'efficienza. Inserire nel PEF i costi sostenuti dal Gestore nel penultimo esercizio precedente senza un rigoroso riscontro dell'effettiva loro efficienza, appare una innovazione del tutto non condivisibile che contraddice in termini l'assunto iniziale dell'efficienza. Ritenuto dunque che il tenore dell'eventuale risposta sia potenzialmente idoneo ad incidere in modo importante sulla quantificazione dei costi finali inseriti nel PEF;

VISTO l'art. 2.2 del MTR ARERA che, nel definire le componenti delle entrate tariffarie da riconoscere al Gestore, porta in detrazione i proventi della cessione sul mercato o al CONAI di materiale recuperato, non per l'intero importo come era previsto per il Contratto di servizio, ma al netto di una quota assegnata al gestore della raccolta differenziata, calcolata applicando un fattore di "sharing" stabilito dall'Ente territorialmente competente all'interno di un intervallo di valori previsto dall'MTR;

VISTA la delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 23 del 25.09.2020 che ha stabilito i criteri di determinazione del fattore di sharing, da applicare al valore lordo dei proventi da recuperi pari nel 2020 a € 9.653.397,77, che comportano una retrocessione a favore del Gestore pari nel complesso dell'Ambito a € 2.901.015,65, non prevista invece nel Contratto di Servizio, con conseguente maggior onere a carico delle tariffe;

RILEVATO che per effetto della detrazione dei proventi da recuperi ammessa solo per la quota di € 6.752.382,12 non retrocessa al gestore, l'importo totale ammesso a riconoscimento tariffario nel PEF 2020 SEI Toscana, post detrazioni per Proventi da recuperi, ammonta nel 2020 a € 119.096.818, superiore per € 9.319.917, pari all' 8,49 %, a quello calcolato secondo il Contratto di Servizio come approvato con la delibera N. 20/2020, che ammontava a € 109.776.901;

DATO ATTO che per l'esercizio 2018 l'applicazione del fattore di sharing dei proventi ai Comuni di ATO Toscana Sud porta invece ad una retrocessione a favore del Gestore di entità del tutto marginale se non anche, in molti Comuni, azzerata;

VISTO il prospetto allegato 1 alla presente delibera "PEFG ARERA 2020 – Corrispettivo d'Ambito 2020";

CONSIDERATO che, come chiarito da ARERA con la delibera 57/2020 e la Determina N. 2/2020 DRIF:

- nel caso di applicazione della TARI e quindi di differenziazione dei corrispettivi del servizio su base comunale (come in tutti i Comuni di ATO Toscana Sud), il piano economico-finanziario va redatto, validato, trasmesso e approvato a livello di singolo Comune, ciascuno dei quali è configurato come distinto "ambito tariffario";
- i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più "ambiti tariffari", sono attribuiti a ciascuno di essi:
 - a) tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;

b) in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.

- Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario.

VISTA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 23 del 25.09.2020 con la quale:

- si è proceduto alla determinazione puntuale dei parametri ("driver") da utilizzare per la ripartizione tra i singoli Comuni delle singole voci del PEF d'Ambito SEI Toscana (annualità 2018 e 2020);
- si è dato atto che, sulla base dei parametri di ripartizione così determinati, l'incidenza di ciascun Comune sul totale corrisponde per l'annualità 2020 alla rispettiva quota sul Corrispettivo d'Ambito 2020 di Competenza (al netto del Corrispettivo Impianti) calcolato ai sensi del Contratto di Servizio come approvato con la delibera dell'Assemblea d'Ambito N.20/2020 (Allegato n.6a), come indicato alla voce (D) del Prospetto Allegato 1.

RILEVATO che il predetto criterio di ripartizione tra i Comuni dei costi complessivi del gestore SEI Toscana, basato su parametri commisurati ai corrispettivi calcolati secondo il Contratto di servizio, consente di preservare la valenza del Piano dei Servizi Esecutivo concordato tra il Gestore e le amministrazioni comunali quale strumento principale di determinazione del Corrispettivo a carico delle singole amministrazioni per i servizi prestati di SEI Toscana, pur con i meccanismi di graduale adeguamento nel tempo delle tariffe previsti dall'MTR ARERA;

CONSIDERATA la rilevanza nell'esercizio 2020 del fattore di sharing dei proventi da recuperi, richiedendo quindi, sulla base dei dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, di scindere la quota sul totale d'Ambito di competenza di ciascun Comune tra:

- la componente relativa ai costi da applicare al monte costi d'Ambito di complessivi € 125.849.200,12, con conseguente quantificazione del Corrispettivo quota SEI Toscana ante detrazione per proventi nell'importo indicato alla voce (I) dell'Allegato 1;
- la componente relativa ai ricavi da applicare al monte proventi d'Ambito di complessivi € 9.653.397,77, con conseguente quantificazione della detrazione netta per proventi, post applicazione del fattore di sharing, nell'importo indicato alla voce (N) dell'Allegato 1.

RILEVATO che, applicando le detrazioni per proventi da recuperi, come sopra determinate al netto del fattore di sharing, il Corrispettivo di competenza SEI Toscana dell'esercizio 2020 ammonta per il Comune di Piombino al valore indicato alla voce (O) del Prospetto Allegato 1 alla presente Delibera;

VISTA la delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 31 del 18.12.2020 nella quale si precisa che nell'Ambito Toscana Sud si è ritenuto di non caricare sul PEF 2020 gli oneri aggiuntivi sostenuti dal Gestore a seguito dell'emergenza da COVID-19, in quanto oggetto di una distinta procedura di rimborso con fondi della Protezione Civile;

VISTA la delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 29 del 13.11.2020 con la quale si è ritenuto che non sussistono le condizioni previste dalla normativa ARERA per aderire all'istanza di SEI Toscana di imputare Costi Operativi Incentivanti (COI) a carico dei PEF 2020;

VISTA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 27 del 13.11.2020, relativa alla determinazione del Corrispettivo Impianti ai sensi delle vigenti Convenzioni con i gestori degli Impianti, e la Delibera n. 28 del 13.11.2020 che ha quantificato le voci CTS e CTR ai sensi del MTR ARERA relative ai costi delle attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti indifferenziati e organici in continuità con le Convenzioni vigenti, previa Validazione da parte del Revisore Unico dell'Autorità;

RILEVATO che nelle predette Delibere dell'Assemblea d'Ambito N. 27 e N. 28 l'ammontare del Corrispettivo Impianti a carico del Comune di Piombino ammonta nell'esercizio 2020 a nell'importo indicato alla voce (P) dell'Allegato 1;

CALCOLATO pertanto il Corrispettivo d'Ambito 2020 ARERA per il Comune di Piombino, quale somma della componente SEI Toscana e del Corrispettivo Impianti, nell'importo complessivo indicato alla voce (Q) dell'Allegato 1;

VISTO il prospetto allegato 2 alla presente delibera *“PEF ARERA 2020 - Elementi determinanti la componente Conguaglio 2018”*;

VISTO l'art. 15 dell'MTR ARERA che ne dispone un'applicazione retroattiva agli esercizi 2018 e 2019, con conseguente ricalcolo delle Entrate tariffarie e dei Corrispettivi dei Gestori secondo le nuove regole dell'MTR e confronto dei relativi esiti con i corrispondenti valori applicati nei PEF 2018 e 2019 approvati dai Consigli Comunali, con conseguente determinazione di un conguaglio da porre a carico delle tariffe rispettivamente dell'esercizio 2020 e 2021;

RILEVATO che secondo i dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, per il Comune di Piombino la differenza tra il ricalcolo del Corrispettivo d'Ambito comunale 2018 secondo l'MTR ARERA (riga L dell'Allegato 2), rispetto all'omologo valore a suo tempo calcolato secondo il Contratto di Servizio ai fini della TARI 2018 (riga M dell'Allegato 2), è pari al Conguaglio Lordo ARERA 2018 il cui importo, al netto delle detrazioni per finanziamenti regionali, è indicato nella riga (N) dell'Allegato n.2;

VISTO l'art. 16 dell'MTR ARERA secondo il quale la determinazione dei conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 avviene non in misura piena ma applicando una decurtazione in funzione dei valori del *“coefficiente di gradualità”* determinato dall'Ente territorialmente competente per ciascun Comune in un intervallo compreso tra un minimo del 10% ed un massimo del 90%, quale somma dei valori dei tre seguenti parametri, ciascuno dei quali valorizzato anche in base al posizionamento del Comune rispetto ai fabbisogni standard:

- γ_1 , valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;
- γ_2 , quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- γ_3 , determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente.

VISTA la delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 26 del 13.11.2020 con la quale sono stati determinati per ciascun Comune i Coefficienti di gradualità, in applicazione dei criteri stabiliti con la delibera dell'Assemblea N. 23 del 25.09.2020 e tenuto conto del posizionamento del Comune rispetto ai fabbisogni standard, pervenendo a quantificare il Coefficiente di gradualità del Comune di Piombino nel valore indicato alla riga (U) dell'Allegato n.2;

CONSIDERATO che, applicando al Conguaglio Lordo di cui al rigo (N) il predetto valore del Coefficiente di gradualità, il Conguaglio netto relativo all'esercizio 2018 è pari per il Comune all'importo indicato alla riga (V) dell'Allegato n.2;

RITENUTO di dilazionare in 4 esercizi il valore del conguaglio, secondo quanto consentito dall'MTR ARERA;

RILEVATO che, comprendendo la rata di competenza del Conguaglio 2018, il Corrispettivo d'ambito comunale ARERA 2020 è pari all'importo indicato nella riga (T) dell'Allegato n. 1, con un incremento rispetto al Corrispettivo d'Ambito 2019 pari alla percentuale indicata al punto (Z) dell'Allegato 1;

VISTO l'art. 4 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ARERA, secondo il quale il totale dei costi ammissibili al PEF non può superare un limite di crescita rispetto all'anno precedente, variabile da un minimo dell'1,2% ad un massimo del 6,6%, calcolato come somma algebrica dei seguenti parametri:

- Il tasso di inflazione programmata, pari all' 1,7%
- Il coefficiente di recupero di produttività (in detrazione), variabile da un minimo dello 0,1% ad un massimo dello 0,5%, fissato discrezionalmente dall'Ente territorialmente competente (ETC)
- Il coefficiente per la variazione delle caratteristiche del servizio (QL), variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 2%, fissato dall'ETC sulla base di una valutazione dei fattori che incidono sulla qualità de servizio;
- Il coefficiente per la variazione di perimetro (PG), variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 3%, fissato dall'ETC sulla base di una valutazione dei fattori che comportano una variazione elle attività effettuate dal gestore.

VISTA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 31 del 18.12.2020 con la quale sono stati stabiliti i criteri da seguire per la determinazione del Limite massimo di crescita per l'esercizio 2020 per i singoli Comuni dell'Ambito, in funzione dei servizi programmati nel rispettivo Piano dei Servizi Esecutivo per l'esercizio 2020 redatto ai sensi del Contratto di Servizio, approvando di conseguenza il valore del Limite per ciascun Comune;

PRESO ATTO che il Limite di crescita approvato dall'Assemblea d'Ambito n. 31/2020 per il Comune di Piombino pari alla percentuale indicata al punto (AA) dell'Allegato 1, è superiore al predetto incremento del Corrispettivo d'Ambito ARERA 2020 rispetto al Corrispettivo 2019, che resta quindi confermato;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1.4 della Determinazione ARERA N. 2/2020, e senza effetti sul calcolo dei Limiti di Crescita, è possibile portare in detrazione dal PEF le componenti approvate dall'Ente territorialmente competente, tra cui la detrazione per finanziamenti regionali nell'importo stabilito dalla Delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 19 dell'11.09.2020 per ciascun Comune, ripartendo l'ammontare complessivo disponibile di €

1.262.240 in funzione dei risultati ottenuti e degli investimenti programmati nello sviluppo della raccolta differenziata;

RILEVATO che la detrazione per finanziamenti regionali attribuita nel 2020 al Comune di Piombino dalla predetta delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 19/2020 ammonta all'importo indicato alla riga (AH);

APPURATO pertanto che il Corrispettivo d'Ambito comunale ARERA 2020, comprensivo della prima rata del Conguaglio 2018, ammonta a € 5.624.727, al netto di IVA, con un incremento di € 43.834,00, pari allo 0,785%, rispetto al Corrispettivo d'Ambito 2019 (post detrazioni) calcolato secondo il Contratto di Servizio;

VISTO il prospetto allegato 3 alla presente delibera *“PEF ARERA 2020 – Costi di diretta competenza comunale”*;

VISTO che, a seguito dell'accentramento all'Ente Territorialmente Competente delle competenze in materia di predisposizione del PEF e di suo invio ad ARERA per la definitiva approvazione, le amministrazioni comunali dell'Ambito Toscana Sud devono trasmettere all'Autorità d'Ambito i dati sui costi di propria diretta competenza da includere nel PEF ARERA 2020, identificabili nelle tre seguenti componenti:

- a Costi dei servizi gestiti in economia dal Comune (Accertamento e Riscossione tributo TARI, Spazzamento) o comunque sostenuti per attività inerenti la gestione dei rifiuti;
- b Costi dei servizi opzionali attivati con il Gestore SEI Toscana, distinguendo tra servizi inclusi o esclusi nel perimetro di regolazione ARERA;
- c Perdite/accantonamenti su crediti TARI e TIA.

DATO ATTO che con Nota prot. 44850 del 11/12/2020, l'Amministrazione comunale ha trasmesso all'Autorità d'Ambito la versione definitiva dei dati di propria competenza relativi all'esercizio 2020, accompagnati da dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Legale Rappresentante;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea d'Ambito N. 32 del 18.12.2020 in cui si dà atto che le funzioni di Validazione dei dati trasmessi dalle amministrazioni comunali sono state svolte dall'Autorità d'Ambito, che ha verificato la coerenza dei dati con le indicazioni dell'MTR ARERA, accertando anche il rispetto dei limiti di crescita annua, secondo i seguenti criteri:

- Per i servizi opzionali interni al perimetro di regolazione ARERA si è verificato che l'importo previsto sul PEF 2020 non fosse superiore a quello dell'esercizio precedente, salvo che l'eccedenza non fosse interamente compensata da una riduzione degli altri costi di diretta competenza comunale;
- Per i servizi opzionali esterni al perimetro di regolazione ARERA è stato riconosciuto nel PEF 2020 l'importo indicato dall'amministrazione comunale, nell'assunto fosse pari a quello stanziato a tale scopo nell'esercizio 2019;
- Per i Costi dei servizi gestiti in economia dal Comune o comunque da esso sostenuti per attività inerenti la gestione dei rifiuti si è verificato che l'importo complessivamente previsto sul PEF 2020 non eccedesse i Limiti percentuali di crescita stabiliti per il Corrispettivo d'Ambito;

- Per gli accantonamenti su crediti TARI e TIA si è verificato che il loro importo non superi l'80% dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità, mentre è riservata alle amministrazioni comunali la competenza esclusiva in materia accertamento delle perdite su Crediti TARI o TIA risultati definitivamente inesigibili, per la parte eccedente i fondi rischi costituiti.

ACCERTATO che i costi del PEF 2020 di diretta competenza comunale, come validati dall'Autorità d'Ambito e risultanti dalla determinazione ricognitiva del Direttore dell'Autorità d'Ambito N. 153/2020, sono rappresentati, nel totale e nelle sue componenti, nell'Allegato n. 3;

VERIFICATO che, sommando il Corrispettivo d'Ambito ai costi di diretta competenza comunale, il totale dei costi del PEF 2020 ammonta per il Comune di Piombino a € 6.731.821 (RIGO (F) DELL'ALLEGATO 3), con una crescita rispetto al PEF dell'esercizio 2019 di € 151.918 (IMPORTO RISULTANTE DAL RIGO (G) DELL'ALLEGATO 3), pari al 2,31% (IMPORTO RISULTANTE DAL RIGO (H) DELL'ALLEGATO 3), percentuale non superiore al Limite di crescita calcolato per il Corrispettivo d'Ambito;

VISTA la nota l'Autorità d'Ambito prot. 47053 del 29/12/2020, con la quale l'amministrazione comunale è stata informata che con atto di accertamento tecnico in esecuzione del mandato conferito con la delibera dell'Assemblea N. 33 del 18.12.2020, il Direttore Generale dell'Autorità ha determinato il Piano Economico finanziario 2020 (comprensivo del conguaglio 2018) del Comune di Piombino, precisando altresì che il PEF 2020 così determinato sarà trasmesso entro il termine stabilito di 30 giorni all'Autorità nazionale ARERA per la sua finale approvazione;

VISTO il prospetto allegato 4 alla presente delibera, redatto secondo il modello "Appendice 1" allegato alla delibera ARERA 443/2019 e messo a disposizione in data 21/12/2020 dall'Autorità d'Ambito nell'Area riservata del sito dell'Autorità, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2020 del Comune di Piombino;

RILEVATO che il valore complessivo dei costi ("Entrate tariffarie") del Piano economico-finanziario per l'esercizio 2020 (comprensivo del conguaglio 2018) del Comune di Piombino, come trasmesso dall'Autorità d'Ambito, è pari a € 6.731.821 (IMPORTO RISULTANTE DAL RIGO (47) DELL'ALLEGATO 4) di cui € 1.868.421 riferibili alle componenti di parte Fissa (IMPORTO RISULTANTE DAL RIGO (45) DELL'ALLEGATO 4 e € 4.863.400 alle componenti di parte Variabile (IMPORTO RISULTANTE DAL RIGO (22) DELL'ALLEGATO 4);

VISTO l'art. 1.4 della Determinazione ARERA N. 02/2020 nel quale si dispone che dal totale dei costi del PEF siano sottratte le seguenti entrate di diretta competenza comunale:

- a il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

VISTA la determina N. 153/2020 del Direttore Generale dell'Autorità con la quale si è proceduto ad una ricognizione dei costi delle detrazioni di competenza comunale come trasmessi dalle amministrazioni ed oggetto della Validazione svolta dall'Autorità;

DATO ATTO che con la predetta Nota prot. 44850 del 11/12/2020 trasmesso all'Autorità d'Ambito, l'amministrazione comunale ha comunicato le detrazioni di propria competenza relativi all'esercizio 2020, come rappresentati, nel totale e nelle sue componenti, nell'Allegato n. 3;

RILEVATO pertanto che dal predetto importo complessivo dei Costi del PEF 2020 possono essere scomutate le Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 per € 176.669 (IMPORTO RISULTANTE DAL RIGO (48) DELL'ALLEGATO 4;

VISTO il prospetto allegato 5 alla presente delibera elaborato dall'Autorità d'Ambito che espone l'esito finale del PEF 2020 del Comune di Piombino;

RILEVATO che al netto delle detrazioni il valore complessivo del Piano economico-finanziario per l'esercizio 2020 del Comune di Piombino è pari a € 6.555.153 (IMPORTO RISULTANTE DAL RIGO (E) DELL'ALLEGATO 5);

VISTO l'art. 2 dell'MTR ARERA che classifica tutte le componenti che concorrono a formare il PEF in componenti di costo fisse e componenti di costo variabile;

VISTO l'art. 3 dell'MTR ARERA che dispone che la variazione rispetto all'anno precedente delle componenti di costo variabile non può eccedere il 20%, trasferendo l'eventuale eccedenza in aumento (o in diminuzione) alle componenti di costo di parte fissa;

VISTO l'esito, come rappresentato nell'Allegato n. 5, della verifica del rispetto del limite di variazione della parte variabile rispetto all'anno precedente, con attribuzione alla parte fissa dell'eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile;

VISTO il comma 653 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui i Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard per la determinazione dei costi del servizio rifiuti;

VISTA la scheda richiamata nella Nota 5789 del 06.11.2020 dell'Autorità d'Ambito, da cui risulta che il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti, pari a € 310 (IMPORTO RISULTANTE DAL RIGO (65) DELL'ALLEGATO 4, è inferiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi dell'art. 1 c. 653 della Legge n. 147/2013, pari a € 349 (IMPORTO RISULTANTE DAL RIGO (66) DELL'ALLEGATO 4);

VISTA la Relazione "Progetto comunale di Sintesi" per l'esercizio 2020 predisposta dal Gestore, di cui all'Allegato 6;

PRESO ATTO che nella seduta dell'Assemblea d'Ambito del 18/12/2020 è stato riferita la circostanza che con ricorso notificato all'Autorità in data 30.11.2020, il Gestore SEI Toscana ha chiesto al Tribunale di Milano di annullare taluni provvedimenti adottati dall'Autorità d'Ambito nonché l'annullamento della stessa disciplina dettata da ARERA: le

domande poste al Giudice sono tali che se accolte, potrebbero avere ripercussioni molto importanti sulla quantificazione finale del PEF 2020;

RITENUTO di agire con urgenza al fine di consentire all'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud, Ente territorialmente competente, di svolgere prontamente i suoi adempimenti;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D.Lgs 267/200 del Dirigente del Settore Finanza e Controllo del Comune di Piombino;

L'Assessore Bezzini illustra la delibera, seguono le dichiarazioni di voto di Pasquinelli e Bardi.

Il Segretario Generale Dott. Gianpaolo Brancati mette in votazione la delibera effettuando l'appello nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n.23

Sindaco Ferrari, Adami, Anselmi, Atzeni, Baldi, Bardi, Bartolini, Bozzola, Bianchi, Coppola, Ceccarelli, Cosimi, Di Falco, Franceschini, Geri, Giannellini, Giannoni, Orlandini, Pasquinelli, Tempestini, Tomi, Trotta, Viti.

Voti favorevoli n.15:

Ferrari Sindaco – Noi per Piombino - Lavoro & Ambiente – Lega Salvini Premier – Forza Italia UDC Civici Popolari Liberali

Voti contrari n.8:

Bartolini (Ascolta Piombino) - Bardi, Geri, Giannoni, Trotta (PD) – Pasquinelli , Orlandini (Movimento 5 Stelle) - Tempestini (Anna per Piombino).

DELIBERA

- 1 Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- 2 Di prendere atto che, per effetto dell'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 e dell'entrata in vigore nel 2020 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), la competenza in materia di approvazione del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti di ogni Comune è assegnata all'Autorità nazionale ARERA, che approva il PEF predisposto dall'Ente Territorialmente competente, le cui funzioni nell'ambito ATO Toscana Sud sono esercitate dall'Autorità d'Ambito.
- 3 Di prendere atto della diversa disposizione dell'art. 107 comma 5 del DL 18/2020 secondo cui *“I comuni possono ... approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020”*.

- 4 Di prendere atto e approvare i contenuti del prospetto Allegato 1 alla presente delibera, trasmesso dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il PEF dell'esercizio 2020 del Comune di Piombino e i relativi criteri di calcolo.
- 5 Di prendere atto e approvare i contenuti del prospetto Allegato 2 alla presente delibera, trasmesso dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il Conguaglio dell'esercizio 2018 del Comune di Piombino e i relativi criteri di calcolo.
- 6 Di dilazionare in 4 esercizi il valore del conguaglio 2018 da imputare sul PEF 2020, secondo quanto consentito dall'MTR ARERA.
- 7 Di prendere atto e approvare i contenuti del prospetto Allegato 3 alla presente delibera, trasmesso dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti di costo di diretta competenza del Comune Piombino, come validate dall'Ente Territorialmente competente.
- 8 Di prendere atto e approvare i contenuti del prospetto Allegato 4 alla presente delibera, redatto secondo il modello "Appendice 1" allegato alla delibera ARERA 443/2019, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2020 (comprensivo del conguaglio 2018) del Comune di Piombino come trasmesso dall'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud ad esito delle sue determinazioni che sono comunque già efficaci ai fini della TARI.
- 9 Di prendere atto e approvare i contenuti del prospetto Allegato 5 alla presente delibera che rappresenta l'esito finale del PEF 2020 del servizio rifiuti del Comune di Piombino, comprensivo della verifica del rispetto del limite di variazione della parte variabile rispetto all'anno precedente con attribuzione alla parte fissa dell'eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile.
- 10 Di prendere atto che l'Autorità d'Ambito provvederà:
 - ad inviare, entro il termine di 30 giorni, la documentazione richiesta da ARERA per la sua definitiva approvazione del PEF 2020;
 - ad informare tempestivamente l'amministrazione comunale in ordine agli esiti della procedura di approvazione del PEF 2020 da parte di ARERA, per gli eventuali conseguenti provvedimenti.
- 11 Di prendere atto che il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti è inferiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013.
- 12 Di prendere atto dei contenuti della Relazione "Progetto comunale di Sintesi" per l'esercizio 2020 predisposta dal Gestore, di cui all'Allegato 6.
- 13 La differenza finale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020, inclusi Iva e servizi opzionali fuori dal perimetro di regolazione del metodo ARERA, ed i costi determinati per l'anno 2019, è pari a euro -4.527,444 e, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del DL 18/2020, sarà imputata nel PEF del 2021.
- 14 In considerazione del quesito posto da un Comune appartenente all'ATO Toscana Sud ad ARERA e del ricorso proposto dal Gestore SEI Toscana presso il Tribunale di

Milano avverso taluni provvedimenti adottati dall'Autorità d'Ambito nonché contro la stessa disciplina dettata da ARERA e in considerazione delle importanti conseguenze che potrebbero scaturire sia dalla risposta di ARERA sia dal pronunciamento giudiziale, questo Consiglio si riserva la facoltà di modificare il contenuto della presente in ogni sua parte o di intervenire in rettifica del prossimo PEF 2021.

Su proposta del Segretario Generale, in accordo con il Consiglio, si conferma l'esito della 1° votazione senza effettuare votazione per appello nominale:

Consiglieri presenti e votanti n.23

Sindaco Ferrari, Adami, Anselmi, Atzeni, Baldi, Bardi, Bartolini, Bozzola, Bianchi, Coppola, Ceccarelli, Cosimi, Di Falco, Franceschini, Geri, Giannellini, Giannoni, Orlandini, Pasquinelli, Tempestini, Tomi, Trotta, Viti.

Voti favorevoli n.15:

Ferrari Sindaco – Noi per Piombino - Lavoro & Ambiente – Lega Salvini Premier – Forza Italia UDC Civici Popolari Liberali

Voti contrari n.8:

Bartolini (Ascolta Piombino) - Bardi, Geri, Giannoni, Trotta (PD) – Pasquinelli , Orlandini (Movimento 5 Stelle) - Tempestini (Anna per Piombino).

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. 267/2000.